

**Assemblea di Bacino Punto 4**

**15 novembre 2019**

**Schema di delibera**

**Oggetto: Approvazione dello schema di Convenzione con la Città Metropolitana di Venezia per l’adesione all’Ufficio di Avvocatura Civica Metropolitana**

**CONSIDERATA**

* la “Convenzione per la costituzione e il funzionamento del Consiglio di Bacino Venezia Ambiente afferente il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino territoriale Venezia” (Convenzione), sottoscritta il 24 novembre 2014 a rogito del Segretario Generale del Comune di Venezia (Repertorio n. 130974/2014);
* la legge finanziaria n. 244 del 2007 all’art. 2 co. 12 ha previsto la possibilità per gli Enti locali di istituire Uffici Unici di Avvocatura per lo svolgimento di funzioni e servizi relativi ad attività di consulenza, difesa e rappresentanza in giudizio, mediante l’approvazione di apposite convenzioni;
* l’art. 18 co. 2 della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino, che dispone quanto segue: “*Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione, si fa rinvio alle norme previste dal Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in quanto applicabili.”*
* l’applicabilità, per quanto sopra espresso, anche al Consiglio di Bacino dell’art. 30 del D.Lgs. n. 18.08.2000, n. 267, in base al quale gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni, le quali devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.
* l’art. 33 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 il quale prevede l’esercizio associato di funzioni e servizi da parte degli Enti, lasciando piena autonomia sull’individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;

**DATO ATTO**

* che l’art. 2, comma 12, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto che “gli enti locali di cui all’articolo 2 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono istituire, mediante apposite convenzioni, da stipulare ai sensi dell’articolo 30 del medesimo testo unico, uffici unici di avvocatura per lo svolgimento di attività di consulenza legale, difesa e rappresentanza in giudizio degli enti convenzionati”;

**EVIDENZIATO**

* che la Città Metropolitana di Venezia, in attuazione degli artt. 19 e 30 del D.lgs. 267/2000, ha avviato numerose iniziative volte al coordinamento e all’assistenza tecnico-amministrativa degli Enti Locali e assimilati qual è il Consiglio di bacino, al fine del contenimento della spesa pubblica, garantendo adeguati standard di servizi e prestazioni di competenza, anche mediante lo svolgimento di funzioni in forma associata;
* che la Città Metropolitana di Venezia ha elaborato per i Comuni della Provincia di Venezia, comprese le Unioni, una proposta di convenzione per l’istituzione dell’Ufficio Unitario di Avvocatura Civica Metropolitana (ACMV), mutuabile anche per questo ente;

**VISTO**

* lo schema di convenzione approvato dalla Città Metropolitana di Venezia con deliberazione del Consiglio n. 4 del 05.02.2018 che prevede tra le principali disposizioni quanto segue:

- L’Ufficio Unico è denominato “Avvocatura Civica Metropolitana di Venezia” ed ha sede presso la Città Metropolitana di Venezia, che riveste la qualità di ente coordinatore e capofila della Convenzione;

- gli enti partecipanti possono fornire all’Ufficio Unico personale e mezzi propri;

- E’ istituita una conferenza dei Sindaci dei comuni convenzionati per la gestione del servizio unitario;

- L’Ufficio Unico garantisce agli enti associati i seguenti servizi e funzioni:

a) patrocinio legale, svolgendo l’attività di procuratore e di difensore, per ogni ordine e grado di giudizio, in relaziona a:

* vertenze arbitrali e giurisdizione civile, compreso l’ambito giuslavoristico, per le quali è necessaria l’assistenza tecnica di difensore abilitato;
* controversie di giurisdizione amministrativa;
* esercizio giudiziale dei diritti della persona offesa o danneggiata nei procedimenti penali;
* vertenze avanti le giurisdizioni speciali e nei procedimenti di volontaria giurisdizione;
* altre vertenze giudiziali e para-giudiziali per le quali non è necessaria la difesa tecnica, previo consenso dell’Avvocato coordinatore;

b) su richiesta del legale rappresentante o dell’organo amministrativo di vertice, attività di assistenza e consulenza legale, giuridico-amministrativa, mediante prestazione di parere orali o scritti, partecipazione a conferenze, relativamente a procedimenti di rilevanza strategica o di particolare complessità ermeneutica normativa, anche ai fini di intervento in autotutela;

c) assistenza giuridico-amministrativa nella fase stragiudiziale riferita anche alla conduzione di trattative per conto dell’ente mandante, volte a prevenire o concludere in via bonaria il contenzioso giudiziale, compresa la negoziazione assistita;

d) in alternativa alla procedura di iscrizione a ruolo, riscossione coattiva dei crediti, fino all’esperimento dell’esecuzione forzata, di importo superiore alla somma da stabilirsi in sede di conferenza dei Sindaci;

e) supporto nelle procedure di scelta di professionisti esterni, dei quali potrà valersi un Ente associato, nei casi di conflitto di interessi, anche potenziale, degli avvocati dell’Ufficio con gli Enti associati o in casi di motivata impossibilità ad assumere l’incarico, da parte dei componenti l’Ufficio;

**RILEVATO**

* che gli obiettivi di un processo di aggregazione tra Enti sono conseguenti alla possibilità di ottenere economie di scala e quindi di ridurre i costi dei servizi per gli utenti e contemporaneamente di migliorare la qualità dei servizi, ed altresì individuabili nella riorganizzazione delle strutture burocratiche, nella crescita professionale del personale e nella maggiore specializzazione del lavoro;
* che tra gli altri effetti del processo di aggregazione, si possono evidenziare una maggiore forza contrattuale degli enti associati, una organizzazione interna semplificata nei sistemi, nell’unificazione di procedure gestionali, nell’adozione di procedure standardizzate, nella possibilità di rimodulare alcune procedure interne, nonché nel favorire l’interscambio di “buone pratiche” tra personale dipendente di enti diversi;
* che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, analogamente ad altri enti locali di piccole dimensioni, in ragione della struttura operativa e delle necessità limitate per il suo funzionamento non dispone di competenze e risorse adeguate per governare pienamente la varietà di tematiche giuridiche che interessano di volta in volta l’ente;

**TENUTO CONTO**

* che le spese per il funzionamento dell’ufficio unitario di avvocatura metropolitana sono suddivise in fasce di importi determinate in base alla popolazione residente dei comuni aderenti;
* che il Consiglio in materia di contabilità finanziaria è assimilabile ai Comuni con meno di 5.000 abitanti, ed ha pertanto un bilancio similare nella sua consistenza economica al bilancio di detti comuni rientrando nella fattispecie dell’art. 234 co. 3 così come modificato dal co. 732 art. 1 della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 Legge (Finanziaria 2007);
* che all’art. 9 co. 2 dello schema di convenzione si prevede la contribuzione annuale di € 2.000,00 per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 ed inferiore ai 5.000 abitanti;

**RITENUTO**

* per quanto sopra richiamato, che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente deve contribuire alle spese di funzionamento dell’ACMV come previsto per i Comuni con popolazione superiore ai 3.000 ed inferiore ai 5.000 abitanti, e pertanto dovrà corrispondere l’importo di € 2.000,00 in sede di prima applicazione e per i successivi anni di durata della convenzione, salvo eventuali modifiche approvate in Conferenza dei Sindaci così come previsto all’art 9 co. 3 dello schema di Convenzione allegata;

**VISTA**

* la Delibera del Comitato di Bacino n. 1 del 17 gennaio 2019 e successive modifiche con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2019-2021, che riporta all’articolo 30.88.1 un importo di € 1.000,00 per il 2019 ed € 2.000,00 per gli anni 2020 e 2021 per convenzioni con enti per servizi giuridici amministrativi;

**ACQUISITI** i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

TUTTO ciò premesso e considerato

**L’ASSEMBLEA DEL BACINO**

**DELIBERA**

1. di approvare, per le ragioni specificate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, lo schema di cui all’allegato A denominato “schema di Convenzione tra Città Metropolitana di Venezia,comuni e loro unioni dell’area metropolitana e contermini per l’istituzione dell’Ufficio Unitario di Avvocatura Civica Metropolitana”, ai sensi dell’art.2, c.12 della legge 24.12.2007 n. 244 e dell’art.30 del D. Lgs. n.267/2000;
2. di dare atto che la convenzione avrà durata triennale a partire dalla sottoscrizione della stessa e che potrà essere rinnovata di volta in volta con un provvedimento espresso per un periodo pari o inferiore ai tre anni;
3. di autorizzare il Presidente in qualità di rappresentante dell’Ente alla sottoscrizione della Convenzione di cui al punto 1, apportando eventuali modifiche non sostanziali;
4. di demandare al Direttore l’adozione degli adempimenti inerenti e successivi al presente provvedimento;
5. di riconoscere pertanto all’ACMV il compenso annuo di euro 2.000,00 per le motivazioni espresse in premessa;
6. di disporre che il presente atto venga pubblicato nell’Albo pretorio on-line di questo ente ai sensi dell’art. 32 co. 1 della L.69/2009;
7. di disporre la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale dell’ente nella sottosezione “Provvedimenti organi indirizzo politico”.